



**Comune
di Gravina in Puglia**

Regione Puglia



proponente:

AMBRA SOLARE 12 S.R.L.

Via Tevere 41, 00187 - Roma (RM) - P.IVA/C.F. 15946141007 - pec: ambrasolare12srl@legalmail.it



id:

TAV_A.3

GRUPPO
Powertis

DISCIPLINA:	PD	TIPOLOGIA:	R	FORMATO:	A4	CODICE PRATICA:
FOGLIO:	1 di 1	SCALA:	-	Nome file:	CDU_A.3.pdf	


titolo del progetto:

**PROGETTO PER LA COSTRUZIONE
E L'ESERCIZIO DI UN IMPIANTO AGRIFOTOVOLTAICO,
DELLE OPERE CONNESSE E DELLE INFRASTRUTTURE INDISPENSABILI,
DENOMINATO "PESCARELLA"**

nome elaborato:

CERTIFICATI DI DESTINAZIONE URBANISTICA DEI TERRENI

progettazione:



dott. ing. Giovanni Guzzo Foliaro dott. ing. Amedeo Costabile dott. ing. Francesco Meringolo dott. ing. Astorino

Rev:	Data Revisione	Descrizione	Redatto	Controllato	Approvato
00	15/11/2021	PRIMA EMISSIONE	New Dev.	PW	PW



NEW DEVELOPMENTS S.r.l.
piazza Europa, 14 - 87100 Cosenza (CS)



COMUNE DI GRAVINA IN PUGLIA

c.a.p. 70024 – Città Metropolitana di Bari
AREA TECNICA I
Servizio Urbanistica

Bollo n.:

*Richiesto in esenzione ai sensi
del DPR 642/72 ALL.B art.21*

Certificato nr. 28

Prot. 5241 del 15/02/2021

CERTIFICATO DI DESTINAZIONE URBANISTICA

VISTA la richiesta del **08/02/2021** - Prot.llo C.le nr. **4426** del 08/02/2021 presentata dal sig. **EMANUELE POLINI**;

LETTI l'art. **30 DPR n.380/2001** e ss.mm.ii.;

LETTA la D.G.R. nr. 3515 del 20/06/1994 con la quale è stato approvato definitivamente il Piano Regolatore Generale del comune di Gravina in Puglia con l'introduzione negli atti di prescrizioni e modifiche;

LETTI gli artt. 107 e 109 del D. lgs. 18 agosto 2000, nr. 267 recante "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali" e ss.mm. e ii.;

LETTA la Legge Regionale nr. 56 del 31 maggio 1980 e ss.mm. e ii.;

VISTI gli atti d'ufficio;

CERTIFICA

che il terreno/i sotto specificati, siti nel territorio del **COMUNE DI GRAVINA IN PUGLIA** giusta estratto/i di mappa allegato/i all'istanza risulta avere la seguente destinazione urbanistica:

Foglio di mappa nr.	Particella/e nr.	Zona Omogenea del PRG vigente
69	24	E1- Zona Agricola
70	47	E1- Zona Agricola
90	15 – 95 – 202 – 203 – 205 – 206 - 222	E1- Zona Agricola
54	287	E1- Zona Agricola
55	16 – 56 – 73 – 86 – 87 – 221	E1- Zona Agricola
73	445	E1- Zona Agricola

La Zona "E1" prevede le prescrizioni urbanistiche di cui all'art. 21 delle "Norme Tecniche di Attuazione" del P.R.G. vigente.

Si specifica che:

- all'interno della p.lla 222 del foglio 90 sono intercluse le p.lle 220 e 221 (tutte derivanti dalla originaria p.lla 2), interessate da impianti di energia eolica di cui alla PAS prot. 2974 del 27.01.2012;
- all'interno della p.lla 221 del fg. 55 sono intercluse le p.lle 217, 218, 219 e 220 (tutte derivanti dalla originaria p.lla 20). Le attuali p.lle 219 e 220 del fg. 55 sono interessate da impianti di energia eolica di cui alla PAS prot. 7466 del 12.03.2012;
- all'interno della p.lla 445 del fg.73 è interclusa la p.lla 444, su cui insiste una costruzione. Si specifica che la p.lla 445 del Fg.73, derivante dalla p.lla 26, ha contribuito a determinare la volumetria del fabbricato attualmente insistente sulla p.lla 444, anch'essa derivante dalla ex p.lla 26 (asservimento di fatto).

ANNOTAZIONI

- Sono fatti salvi tutti gli ulteriori vincoli di inedificabilità e/o limitazioni Urbanistiche-Edilizie gravanti sulle particelle oggetto della presente certificazione non direttamente rilevabili dalla Strumentazione Urbanistica Generale e/o di dettaglio, oltre che da atti e registri posseduti da questa Direzione esaminati per la emissione del presente atto (fasce di rispetto, usi civici, vincoli, eventuali asservimenti a fabbricati, ecc...).

- *Il presente certificato non contiene l'attestazione dei vincoli paesaggistici o di altra natura.*
- *La precedente utilizzazione degli indici di zona If o It corrispondenti alle superfici Sf o St del lotto in oggetto esclude il successivo riutilizzo degli stessi indici (salvo il caso di ricostruzioni) indipendentemente da qualsiasi successivo frazionamento o passaggio di proprietà dichiarato in atto pubblico.*
- *Si specifica che il vigente "Piano Stralcio per la Difesa dal Rischio Idrogeologico", approvato dal Comitato Istituzionale dell'AdB con delibera n.11 del 21 dicembre 2016, produce efficacia giuridica rispetto alla pianificazione di settore, urbanistica e territoriale ed ha carattere immediatamente vincolante per le Amministrazioni e gli Enti, compreso il territorio comunale nelle parti interessate da areali a rischio idrogeologico e fasce di pertinenza fluviale come definite dal richiamato "Piano Stralcio per la Difesa dal Rischio Idrogeologico".*
- *Si specifica che, con Delibera di Giunta Comunale n.166 del 02.10.2018, sono stati approvati gli elenchi definitivi e le perimetrazioni dei soprassuoli percorsi dal fuoco relativi al periodo 2005-2017 e che tali aree sono soggette ai divieti, prescrizioni e sanzioni previsti dall'art.1 della legge n. 353 del 21 novembre 2000;*
- *Il presente certificato conserva validità di un anno dalla data di rilascio se, per dichiarazione dell'alienante o di uno dei condividenti, non siano intervenute modificazioni degli strumenti urbanistici.*
- **Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della Pubblica Amministrazione o ai privati gestori di Pubblici Servizi.** (direttiva Ministeriale n.14/2011- Adempimenti urgenti in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive di cui all'art. 15 L. nr. 183 del 12.11.2011).

F.to digitalmente
Il Dirigente
Arch. Antonio Vendola

insediamenti produttivi (artigianali, industriali, commerciali e turistico-alberghieri) costituiti da interventi puntuali sul territorio, esistenti e regolarmente autorizzati e/o regolarizzati alla data di adozione del presente Piano.

Per datti insediamenti, previa deliberazione del Consiglio Comunale, tesa a verificare ed accertare la compatibilità degli insediamenti stessi con la tutela dell'ambiente e della salute e con l'inquinamento è consentito l'ampliamento della attività produttiva sino ad un valore massimo pari al 50% del volume esistente ed a condizione che le aree di pertinenza siano già di proprietà dei richiedenti alla data di adozione del presente Piano.

Valgono le seguenti prescrizioni:

- altezza max : mt.12.00, salvo per particolari impianti tecnologici;
- rapporto di copertura massimo: 40%;
- distacco dai confini: mt.10.00 minimo;
- distacco tra i fabbricati: mt.10.00 minimo;
- parcheggi e verde: minimo 30% dell'area, in aggiunta alla superficie per parcheggio obbligatoria pari a 1mq/10 mc;

Per ampliamenti che utilizzino valori maggiori rispetto a quelli su indicati vanno seguite le procedure di deroga al P.R.G. ai sensi dell'art. 30 della L.R. 56/80.

ART. 21

Zone agricole E1

Le zone agricole E1, secondo la classificazione e con le limitazioni di cui ai punti successivi, comprendono le aree ove sono ammessi i seguenti tipi di insediamento, finalizzati alla produzione agricola:

- a) case coloniche per la famiglia degli operatori agricoli, nonché i relativi fabbricati rustici di servizio, utili all'attività agricola nell'azienda stessa;
- b) edifici per allevamento zootecnici di tipo industriale, con annessi fabbricati di servizio ed impianti necessari allo svolgimento della attività zootecnica;
- c) costruzioni industriali adibite alla prima trasformazione, alla manipolazione ed alla conservazione dei prodotti agricoli di produzione locale e relativi fabbricati di servizio;
- d) silos, serbatoi, depositi, ricoveri per macchine agricole ed altre costruzioni analoghe per servizi di carattere generale, necessari allo svolgimento dell'attività agricola, ma non legati ad una azienda specifica;
- e) industrie estrattive o cave e costruzioni per le industrie nocive o pericolose per le quali non è consentito l'insediamento nelle zone industriali.

La realizzazione di impianti di allevamento di tipo industriale e di attrezzature particolari, quali impianti di trasformazione ecc. nelle zone agricole, è subordinata alla realizzazione di appositi impianti di depurazione delle acque e all'adozione di particolari tecniche anche di tipo agronomico atte a garantire i limiti di ammissibilità, per le acque di scarico, determinati dalle autorità ministeriali nell'ambito di cui esse sono disciplinate dall'art. 17 della legge n. 151 del 10/4/76 e successive modificazioni.

Le costruzioni per i servizi di carattere generale di cui al precedente punto d), riguardano att. esecutive tecniche e tecnologiche di interesse collettivo o al servizio di più aziende agricole, e pertanto non comprendono le analoghe attrezzature predisposte nell'ambito di una singola azienda, le quali rientrano invece tra i fabbricati di servizio di cui al punto a).

Modalità di intervento

L'intervento diretto avviene nel rispetto delle prescrizioni e secondo gli indici fissati dalle presenti norme.

La documentazione da allegare alla domanda di concessione per gli interventi di cui ai punti a), b) e c) deve essere costituita dai seguenti elementi:

- qualifica del richiedente e relativa documentazione;
- documentazione sulla proprietà e sulla forma di conduzione dell'azienda;
- dimostrazione della proprietà;
- elenchi e planimetrie catastali degli appezzamenti e dei fondi costituenti l'azienda e relativi certificati storici catastali;
- planimetrie dello stato di fatto e di progetto dell'azienda, con relativi indici produttivi, riparto colture e infrastrutture di servizio;
- fabbricati esistenti, loro dimensioni e loro destinazione d'uso;
- relazione compilata dal tecnico progettista;
- consistenza occupazionale dell'azienda, con l'indicazione degli occupati a tempo pieno e a tempo parziale, nonché degli occupati già residenti sui fondi;
- relazione dettagliata sull'attività dell'azienda, con indicazione delle produzioni (specificate per l'autoconsumo, per il mercato e per il conferimento a cooperative agricole o altre forme associative) e con l'indicazione delle previsioni di sviluppo conseguenti o successive alle opere per cui si richiede la concessione;
- programma di esecuzione delle opere e dei fabbricati per cui si richiede la concessione.

Art.21 - zona agricola E1.

In detto articolo, a pag.30, al 1° comma, la superficie min.
dei progetti di cui alla lettera a) si fissa in mq.10.000.



La realizzazione dei progetti di cui alla lettera a) avviene con i seguenti parametri:

(*) -) superficie minima: 2.000 mq.;

-) $H = 0,06$ mc/mq. di cui 0,03 mc/mq. massimo per abitazione con vincolo della destinazione d'uso delle costruzioni non destinate ad abitazione;

-) $H =$ altezza massima per la residenza ml.7,00;

-) $V_i =$ indice di visualità libera = 5, minimo 40 m., dai confini e 50 metri dagli altri edifici -fatti salvi gli edifici esistenti alla data di adozione della presente norma;

-) distanze minime:

-) degli edifici dalle strade, secondo quanto stabilito dal D.L. 1 aprile 1968 n.1404 del Ministero dei Lavori Pubblici e per l'Interno;

-) per nuovi interventi, la distanza dagli edifici esistenti alla data di adozione delle presenti norme, della medesima copertura ml. 10,00, salvo il caso di distanza maggiore causale ad ufficio di servizio per il quale si applica la distanza minima di ml. 10,00.

La realizzazione di allevamenti zootecnici di tipo industriale, di cui al punto b), avviene nel rispetto dei seguenti indici:

- Superficie minima = 2.000 mq.;

- Rapporto di copertura max : 10%;

- H max = in relazione alle esigenze;

- alloggio per il personale addetto con superficie utile massima pari al 10 % della superficie coperta dell'allevamento e fino ad un massimo di 120 mq. di superficie utile;

- VI= indice di visuale libera = 2 e comunque non meno di 20,00 ml. dai confini;
- distanza minima: Km.4,000 dalle zone urbanizzate per gli allevamenti suinicoli, avicoli e cunicoli;
- numero max di unità:
 -) allevamenti suinicoli : 50
 -) allevamenti avicoli : 500
 -) allevamenti cunicoli : 200

Le costruzioni di cui ai punti c) e d) si realizzano con i seguenti indici:

- Indice di fabbricabilità fondiaria: 0,08 mc/mq di cui 0,03 max per residenza (con un max di 120 mq. di superficie utile);
- Superficie minima = 10.000 mq.;
- Rapporto di copertura max : 10%;
- H = altezza massima in relazione alle esigenze;
- VI = indice di visuale libera = 2 e comunque non meno di ml. 20,00 dai confini.

Per le costruzioni di cui al punto e) si opera con i seguenti indici:

- superficie minima = 10.000 mq.;
- Rapporto di copertura max : 5%
- H = altezza massima in relazione alle esigenze;
- iff = 0,05 mc/mq, di cui 0,03 max per residenza (con un max di 120 mq. di superficie utile);
- VI = indice di visuale libera = 5 e comunque non meno di mt. 40,00 dai confini.

Inoltre gli edifici destinati alle attività industriali nocive, o pericolose di cui al punto e) devono distare non meno di 5.000 metri dal limite delle zone abitate o da edifici aventi destinazione residenziale o lavorativa a carattere permanente e di 100 ml. dai cigli delle strade esistenti e/c di piano.

Gli interventi di cui alle lettere b),c),d) ed e) debbono essere preventivamente approvati dal Consiglio Comunale.

E' consentita l'attività di agriturismo nei limiti e secondo le modalità previste dalla specifica normativa regionale.

E' consentita la costruzione di cabine per la distribuzione della energia elettrica, del metano, di impianti di depurazione acque nere, centraline SIP, impianti EAAP, nel rispetto delle disposizioni vigenti e con i seguenti indici:
- indice di fabbricabilità fondiaria: 0,10 mc/mq.;

- rapporto di copertura max: 10%;
- distacco dai confini: min. 5,00 mt.;
- distacco tra edifici: min. 10,00 mt.;
- distacco dalle strade: secondo DM 1/4/68 n.1444.

E' consentita la residenza, nel rispetto delle vigenti disposizioni per l'edilizia rurale (T.U. approvato con R.D. 28/4/1938 n.1165 e successive modificazioni ed integrazioni) e dei seguenti indici e parametri:

- lotto minimo : 5.000 mq;
- iff = 0,03 mc/mq;
- rapporto di copertura: max 1%;
- altezza max : mt.6,00;
- distacco dai confini: minimo mt.10,00;
- distacco dai fabbricati: minimo mt. 10,00;

- distacco dalle strade : secondo D.M. 14/68 n°1444.

Per gli interventi di cui alle lettere a), r), c), d) ed e), valori maggiori rispetto a quelli prescritti, sono consentiti previo ricorso alla procedura di deroghe di cui alla legge statale 70/1975 art.16 e L.R. 19/80 art.10.

ART. 22

E2 - Verde agricole speciale

Sono definite verde agricole speciale le zone agricole E2 immediatamente a ridosso dell'area urbana.

Tali zone sono destinate esclusivamente alla coltivazione agraria con esclusione di allevamenti zootecnici, costruzioni industriali adibite alla prima trasformazione, silos, serbatoi, depositi, ricoveri per macchine agricole, industrie estrattive e cave, costruzioni per industrie nocive e pericolose.

L'edificazione deve avvenire nel rispetto dei seguenti indici:

- lotto minimo : 5000 mq.;
- indice fabbricabilità fondiaria = 0,01 mc/mq;
- altezza max = 4,00 mt.;
- distacco dai confini : 10,00 mt. minimo;
- distacco tra i fabbricati : 10,00 mt. minimo;
- distacco dalle strade secondo D.M. 1/4 68 n.1444.

ART. 23

D4 - Zone commerciali:

Sono destinate alla costruzione di complessi articolati di grandi magazzini e negozi, con annesso attrezzature plu-